



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**79/2016**  
**Giugno/4/2016 (\*)**  
**Napoli 8 Giugno 2016**

***Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello n° 16 del 20 maggio u.s., afferma che l'incentivo per l'assunzione dei "giovani genitori" è pienamente applicabile (anche) agli Studi Professionali.***

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato apposita istanza di interpello al fine di conoscere la posizione ministeriale in merito alla possibilità, per gli **Studi Professionali**, di accedere all'incentivo per l'assunzione dei "**giovani genitori**" - ex art. 2 co. 1 del D.M. 10 novembre 2010.

*In primis*, il Dicastero del *Welfare*, con l'interpello n° 16 del 20 maggio 2016, sottolinea che il testo normativo prevede, in favore delle **imprese private**, che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche *part-time*, un incentivo del valore massimo di euro 5.000 per ogni assunzione, entro il limite di cinque contratti per singola impresa o società cooperativa.

Le assunzioni devono riferirsi a **soggetti con non più di 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori, rispetto ai quali risulti in corso, o cessato, un rapporto di lavoro a tempo determinato, ripartito, di inserimento, accessorio ovvero una collaborazione a progetto o coordinata e continuativa.**

**La finalità della norma è di assicurare una occupazione stabile, ai suddetti soggetti, a prescindere dal settore economico/produttivo di impiego.**

Inoltre, al fine di correttamente individuare i datori di lavoro potenzialmente beneficiari dell'incentivo, è necessario tener conto, oltre che della finalità normativa appena menzionata, dei **vincoli comunitari esistenti in materia di definizione di "impresa"**.

Non va inoltre dimenticato che, in *subiecta materia*, anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la definizione di "imprenditore", così come utilizzata in ambito comunitario, differisce da quella desumibile dal codice civile, potendosi ampliare pacificamente ai liberi professionisti.

*In nuce* il Ministero del Lavoro, con l'interpello in disamina, afferma che **la nozione di imprenditore/datore di lavoro deve essere intesa in senso ampio, ovvero connessa a "qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato", a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo, conseguentemente, gli Studi Professionali tra i possibili beneficiari dell'incentivo giovani genitori.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA